

Gli altri sconti. Non tutto rientra nel perimetro del 110%

Regole in gran parte invariate per molte detrazioni legate ai lavori di ristrutturazione

Bonus mobili, giardini e 50% senza premio extra

Alessandro Borgoglio

Neppure in fase di conversione in legge del Dl 34/2020 c'è stato un ripensamento del legislatore sull'ammissione alla detrazione del 110% anche per gli interventi di ristrutturazione, che normalmente fruiscono del 50 per cento. Si tratta, in particolare, di tutti quei lavori previsti dall'articolo 16-bis del Tuir, per i quali spetta una detrazione Irpef del 50% su un ammontare complessivo di spese non superiore a 96mila euro per unità immobiliare.

Stessa sorte tocca al cosiddetto "bonus mobili" di cui all'articolo 16, comma 2, del Dl 63/2013, con

cui è stata prevista, a favore dei contribuenti che fruiscono della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, una detrazione del 50% delle ulteriori spese, fino a 10mila euro, sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

L'agenzia delle Entrate, con la circolare 29/E/2013, ha chiarito che, in sintesi, il bonus mobili spetta se sono stati esperiti gli interventi: di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale; di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia sulle parti co-

muni di edificio residenziale o su singole unità immobiliari residenziali; necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi; di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione.

Nessun potenziamento della detrazione neppure per il cosiddetto bonus verde di cui ai commi da 12 a 15 dell'articolo 1 della legge 205/2017, che prevedono una detrazione Irpef del 36% delle spese documentate fino a 5mila euro per unità immobiliare a uso abitativo. La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali nel limi-

te di 5mila euro per unità immobiliare a uso abitativo.

Infine, nessuna chance di innalzamento della detrazione per il bonus facciate, di cui ai commi 219-224 della legge 160/2019, già comunque di per sé molto conveniente in quanto l'aliquota ordinaria è al 90% e senza alcun limite di spesa: il vero ostacolo a tale detrazione è dato piuttosto dalla condizione prevista dalla legge per cui l'immobile deve essere ubicato in zona A o B del Dm 1444/1968, e tale circostanza non può essere attestata da un ingegnere o architetto, essendo invece necessaria la certificazione urbanistica rilasciata dall'ente pubblico competente, (risposta 182/2020 e circolare 2/E/2020).

© RIPRODUZIONE RISERVATA